

**GRADUATORIE PROVINCIALI
PROVINCIA DI BOLZANO
a.s. 2011/2012**

CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA RISERVA NELL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

1) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INABILITÀ PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999;N: 68(NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI

- Nel limite del 7 per cento dei posti occupati per le categorie previste dall'art. 1 della legge n. 68/1999, nonché dall'art. 1 della legge n. 302/90 e precisamente:
 - A - invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;
 - B - invalidi di guerra con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
 - C- invalidi civili di guerra con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
 - D - invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
 - E - invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%
 - N – invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
 - P – persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)

Documentazione richiesta:

-attestazione dell'inabilità riconosciuta dalla competente Commissione medica. Le persone assunte o che verranno assunte verranno sottoposte a visita di verifica della permanenza dello stato invalidante qualora la data dell'ultimo accertamento di invalidità o del profilo formulato dalla Commissione sanitaria integrata, in possesso del soggetto, sia antecedente a 36 mesi, se non diversamente indicato nel verbale stesso.

- attestazione dell'avvenuta iscrizione all'elenco/graduatoria di cui all'art. 8, comma 2, o di cui all'art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciata dall'ufficio competente

- Nel limite dell'1 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'art. 18 della legge n. 69/1999, nonché dall'art. 1 della legge n. 407/98 e precisamente:
 - A – orfani e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo consumati in Italia (per questa categoria non è richiesto lo stato di disoccupazione)
 - M – orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause
 - M - coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
 - M - profughi italiani rimpatriati.

Documentazione richiesta:

- attestazione dell'avvenuta iscrizione all'elenco/graduatoria di cui all'art. 8, comma 2, o di cui all'art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciata dall'ufficio competente